



R.G. n° [REDACTED]

TRIBUNALE DI TREVISO

Il giudice dell'esecuzione,

a scioglimento della riserva che precede,
vista la memoria difensiva depositata da [REDACTED] la quale eccepisce il difetto di prova della titolarità del credito azionato nella presente procedura in capo a [REDACTED] asseritamente cessionaria della posizione creditoria già fatta valere da [REDACTED] originario creditore procedente;
vista la memoria difensiva depositata da [REDACTED] e l'allegata documentazione;

osserva

1. Preliminarmente, si osserva che *“la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”* (v. Cass. n. 4116-16; nello stesso senso Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020).

Anche in assenza di una formale opposizione all'esecuzione, si ritiene che la questione debba essere vagliata dal g.e. in quanto *“La titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, rientrante nell'onere deduttivo e probatorio dell'attore, salvo che il convenuto la riconosca oppure svolga difese incompatibili con la sua negazione”* e *“la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa”* (Cassazione civile sez. un., 16/02/2016, n.2951).

In punto di diritto, va rammentato che per il contratto di cessione dei crediti non è prevista dalla legge la forma scritta né *ad validitatem* né *ad probationem*.

Sul piano probatorio, però, nel caso di cessioni di crediti in blocco, regolate dall'art. 58 tub, si deve escludere che della stipulazione del contratto possa darsi prova per (testi o) presunzioni, sia per il presumibile importo dei crediti ceduti sia perché, in ragione della qualità delle parti (una banca ed una società di capitali), va escluso che il medesimo contratto sia stato stipulato oralmente.

Occorre, pertanto, chiarire quale prova scritta sia necessaria e sufficiente a ritenere assolto l'onere del creditore di dimostrare la propria legittimazione attiva.

Ritiene questo giudice che tale onere non sia soddisfatto dalla produzione della dichiarazione del cedente, relativa alla cessione dello specifico credito vantato nei confronti della parte esecutata in favore del creditore intervenuto ex art. 111 c.p.c., posto che tale scrittura va ricondotta alle dichiarazioni di scienza provenienti dai terzi che, oltre a non avere valore confessorio, provano tutt'al più solo la provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore ma sono liberamente valutabili dal giudice, con riferimento al contenuto intrinseco.

Pertanto, la dichiarazione del cedente ha solo una valenza indiziaria che potrebbe, unitamente ad altri elementi (come ad esempio il possesso del titolo esecutivo), fondare un ragionamento presuntivo, nella fattispecie non consentito quale prova, come sopra illustrato. Ne consegue che la dichiarazione della cedente, di cui all'allegato I della memoria difensiva di [REDACTED] non è idonea a provare la cessione del credito.

Se, ovviamente, la prova scritta principale consiste nel contratto di cessione, unitamente all'allegato che usualmente (per questa tipologia di contratti) contiene l'elenco specifico delle posizioni creditorie cedute, va rilevato che non si può escludere a priori la valenza probatoria dell'avviso di cessione, pubblicato in G.U.

Recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che *“La pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo – in termini generici, se non proprio promiscui – ad “aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco” (art. 58, comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza – in questa sua “minima” struttura informativa – degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, nè tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere”* (Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, n.5617 in *dejure*).

In motivazione, è tuttavia precisato che *“qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito”*.

Nel caso di specie, tuttavia l'avviso pubblicato in G.U. prevedeva una serie di criteri del tutto generici, e sovrapponibili a quelli indicati da altri avvisi di cessioni di crediti in blocco posti in essere da [REDACTED] negli anni immediatamente precedenti (come documentato dal debitore), con conseguente assoluta incertezza in ordine al perimetro delle singole cessioni. Per tali ragioni, deve darsi atto che [REDACTED] non abbia, allo stato, provato la propria legittimazione attiva, con conseguente impossibilità per la stessa di partecipare alla distribuzione.

2. Nulla per le spese, non essendo stato instaurato un vero e proprio procedimento di opposizione.

P.T.M.

dà atto che [REDACTED] non ha provato la propria legittimazione attiva;
nulla per le spese;
si comunichi anche al professionista delegato.

Treviso, 12 ottobre 2021

Il g.e.

dott.ssa Francesca Vortali